



AVVISO PUBBLICO

ALLE **IMPRESSE/SOGGETTI ASSIMILATI** PER L'ASSEGNAZIONE DI VOUCHER DI PARTECIPAZIONE AI CORSI INSERITI NEL CATALOGO DELL'OFFERTA FORMATIVA, PERIODO 2019-2021 DELLA REGIONE PIEMONTE, APPROVATO CON DETERMINA DIRIGENZIALE N. 1526 DEL 12/11/2019

Determinazione Dirigenziale n. 1537 del 12/11/2019



Direzione Coesione Sociale	Settore Formazione Professionale
Avviso alle Imprese – Catalogo 2019/2021	Pagina 2 di 33

Indice generale

PREMESSA.....	4
1) DEFINIZIONI e CONDIZIONI.....	4
1.A Misura 3.10IV.12.2.03 VOUCHER FORMATIVI AZIENDALI A CATALOGO PER IMPRESE E SOGGETTI ASSIMILATI.....	4
1.B Richiedenti – Voucher Formativo Aziendale.....	6
1.C Destinatari/partecipanti – VOUCHER FORMATIVO AZIENDALE.....	7
1.D Esclusioni e limiti di partecipazione.....	9
1.E Applicazione delle norme comunitarie in materia di aiuti di stato.....	9
1.F Registro Nazionale Aiuti di Stato.....	10
2) CATALOGO DELL’OFFERTA FORMATIVA.....	11
3) RISORSE DISPONIBILI.....	12
3.A Risorse disponibili per ambiti territoriali.....	12
3.B Riduzione di stanziamento.....	12
4) PRESENTAZIONE E VERIFICA DELLE RICHIESTE DI ASSEGNAZIONE VOUCHER.....	13
4.A Presentazione delle richieste da parte delle imprese/soggetti assimilati.....	13
4.B Verifica delle richieste voucher dei partecipanti.....	16
5) PARTECIPAZIONE AI CORSI.....	18
5.A Condizioni generali per la partecipazione ai corsi.....	18
5.B – Attestazione degli esiti delle attività formative.....	21
6) TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI.....	21
6.A Titolari autonomi del trattamento.....	22
7) TERMINE DI CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO.....	22
8) RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO.....	22

Direzione Coesione Sociale	Settore Formazione Professionale
Avviso alle Imprese – Catalogo 2019/2021	Pagina 3 di 33

9) RIFERIMENTI NORMATIVI E AMMINISTRATIVI.....	23
ALLEGATO “A”	24
ALLEGATO “B”	27
ALLEGATO “C”	28
ALLEGATO “D”	30
ALLEGATO “E”	32

Direzione Coesione Sociale	Settore Formazione Professionale
Avviso alle Imprese – Catalogo 2019/2021	Pagina 4 di 33

PREMESSA

Con il presente Avviso la Regione Piemonte provvede a regolamentare, nel rispetto della Direttiva regionale relativa alla formazione continua dei lavoratori occupati – voucher formativi a catalogo periodo 2019-2021 di cui alla DGR 15-8879 del 06/05/2019, dell’Avviso regionale per la costituzione del catalogo dell’offerta formativa 2019-2021 di cui alla DD n 783 del 04/06/2019 e in applicazione della normativa dell’Unione Europea in materia di aiuti di stato di cui al Regolamento UE n. 651/14 relativamente agli aiuti alla formazione (art.31), l’utilizzo delle risorse destinate all’impresa o soggetto assimilato attribuite con la sopra richiamata DD n. 783 del 04/06/2019, a valere su fondi POR FSE 2014/2020, relativamente alla Misura 3.10IV.12.2.03 “Voucher formativi aziendali a catalogo per imprese e soggetti assimilati”, per le attività formative presenti sul Catalogo dell’offerta formativa della Regione Piemonte periodo 2019-2021 (di seguito Catalogo) per lavoratori occupati della Regione Piemonte.

Il Catalogo, approvato con D.D. n. 1526 del 12/11/2019 della Direzione regionale Coesione Sociale è composto da attività formative a domanda aziendale attivabili grazie al contributo pubblico assegnato all’impresa/soggetto assimilato per la formazione del proprio lavoratore e al cofinanziamento dell’impresa stessa.

Il Catalogo è composto inoltre da attività formative a domanda individuale, oggetto di specifico Avviso pubblico ai lavoratori occupati approvato con il medesimo atto amministrativo di approvazione del presente Avviso.

1) DEFINIZIONI e CONDIZIONI

1.A Misura 3.10IV.12.2.03 VOUCHER FORMATIVI AZIENDALI A CATALOGO PER IMPRESE

E SOGGETTI ASSIMILATI

Le attività di formazione autorizzate e inserite sul catalogo a valere sulla misura in oggetto, sono destinate ai titolari e coadiuvanti delle micro imprese che intendano partecipare a una o più attività del Catalogo regionale per la propria formazione e alle micro, piccole, medie e grandi imprese/soggetti assimilati localizzati nel territorio della Regione Piemonte che intendano far partecipare i propri addetti ad una o più attività comprese nel Catalogo. Al fine di favorire la partecipazione diffusa del maggior numero di lavoratori alle attività formative, vengono rilasciati

Direzione Coesione Sociale	Settore Formazione Professionale
Avviso alle Imprese – Catalogo 2019/2021	Pagina 5 di 33

voucher di partecipazione per un valore massimo complessivo non superiore a € 3.000,00 per ogni lavoratore per un triennio (a partire dal Catalogo 2017-2018), utilizzabili presso i soggetti erogatori titolari delle attività stesse (Agenzie Formative), a parziale copertura dei costi ad esse relative, fatto salvo il citato limite massimo pro-capite di € 3.000,00.

Nel calcolo del limite massimo pro-capite si tiene conto:

- dei voucher aziendali attribuiti ai sensi del presente Avviso
- dei voucher aziendali attribuiti nel periodo di validità del Catalogo 2017-2018
- dei voucher individuali di cui all'Avviso ai lavoratori periodo 2019-21
- dei voucher individuali attribuiti nel periodo di validità del Catalogo 2017-2018.

Nel suddetto calcolo si tiene inoltre conto dei voucher sia individuali che aziendali, assegnati a valere sui Cataloghi dell'Offerta Formativa di Città Metropolitana di Torino periodo 2017-2018 e 2019- 21.

Per ogni attività formativa **il Voucher di partecipazione può coprire una quota percentuale che va dal 50 al 70% del costo complessivo** della stessa, indicato a catalogo, variabile a seconda della dimensione dell'impresa richiedente; la quota complementare è a carico dell'impresa stessa nella misura prevista dalla normativa dell'UE in materia di aiuti di stato, fatto salvo il limite massimo del valore complessivo dei voucher pro-capite su indicato (3.000,00 Euro).

La Regione Piemonte non corrisponde alcun corrispettivo economico, né all'impresa richiedente il voucher, né al destinatario di voucher, bensì, dopo la conclusione dell'attività formativa, sarà il soggetto erogatore dell'attività stessa (Agenzia Formativa titolare del corso) a ottenere dalla Regione Piemonte il rimborso dell'importo corrispondente alla somma dei voucher usufruiti dai destinatari (che abbiano preso parte all'attività medesima per almeno i 2/3 delle ore previste o eventuali maggiori frazioni ove previste da specifiche normative). Nei soli casi di superamento del limite pro-capite sopraindicato di 3.000,00 Euro, la parte dei costi eccedente il voucher di partecipazione, non coperta dal valore dello stesso, è posta a carico del datore di lavoro e si somma alla quota di compartecipazione alle spese di formazione ai sensi del Reg. UE n. 651/2014.

Il singolo voucher formativo aziendale (aiuto) non supera il tetto previsto dall'art. 2, punto 10, del Reg. UE 1303/2013, come modificato dal Reg. UE 1046/2018; in ogni caso anche la somma di voucher attribuiti a ciascuna impresa o soggetto assimilato sul Catalogo regionale dell'Offerta formativa (che comprende oltre al Catalogo costituito ai sensi del presente Avviso, anche il

Direzione Coesione Sociale	Settore Formazione Professionale
Avviso alle Imprese – Catalogo 2019/2021	Pagina 6 di 33

Catalogo approvato dalla Città metropolitana di Torino per il proprio territorio di competenza) deve essere inferiore a 200.000,00 euro.

Le persone assegnatarie del voucher ai sensi del presente avviso **devono aver compiuto 18 anni** e devono **frequentare l'intervento formativo** selezionato dall'impresa/soggetto assimilato sul Catalogo.

1.B Richiedenti – Voucher Formativo Aziendale

Ai sensi del presente avviso hanno titolo a richiedere il voucher aziendale le imprese e, in generale, i soggetti, ad esse assimilati **localizzati in Regione Piemonte**.

Sono compresi nella definizione di impresa e soggetti assimilati tutte le imprese pubbliche e private ai sensi della L.R.63/1995, art.11 comma 1, lettera d, gli enti con natura giuridica privata, le associazioni, gli studi professionali, i lavoratori autonomi, le fondazioni, le agenzie per il lavoro di cui al Dlgs 276/2003, esclusivamente per la formazione dei lavoratori alle proprie rispettive dipendenze.

Le Pubbliche Amministrazioni non possono richiedere il voucher formativo aziendale.

Secondo quanto previsto dalla normativa comunitaria (Raccomandazione 2003/361/CE della Commissione del 06/05/2003, confermata dal Reg. UE 651/2014 riportata nell'**Allegato A** del presente Avviso) in relazione al numero di addetti e alle soglie finanziarie che definiscono le categorie delle imprese:

- si definisce media impresa un'impresa che occupa meno di 250 persone, il cui fatturato annuo non supera i 50 milioni di Euro e/o il cui totale di bilancio annuo non supera i 43 milioni di Euro;
- si definisce piccola impresa un'impresa che occupa meno di 50 persone e realizza un fatturato annuo e/o un totale di bilancio annuo non superiori a 10 milioni di Euro;
- si definisce microimpresa un'impresa che occupa meno di 10 persone e realizza un fatturato annuo e/o un totale di bilancio annuo non superiori a 2 milioni di Euro.

L'effettiva dimensione è inoltre determinata in relazione alle condizioni di partecipazione e controllo previste dal citato regolamento.

Le imprese non rientranti nelle predette categorie sono classificate grandi.

La suddetta classificazione si applica anche ai soggetti privati assimilati alle imprese.

Direzione Coesione Sociale	Settore Formazione Professionale
Avviso alle Imprese – Catalogo 2019/2021	Pagina 7 di 33

Con la definizione di “localizzato in Regione Piemonte”, si intende un soggetto che, indipendentemente dal luogo in cui sia situata la propria sede legale, abbia una o più unità locali nella Regione Piemonte.

Per "lavoratori destinatari dell'intervento formativo", appartenenti alle categorie di cui al paragrafo 1C del presente Avviso, si intendono quelli impiegati/operanti nelle suddette unità locali.

Per poter effettuare la domanda di voucher formativo a catalogo, le imprese/soggetti assimilati che non siano ancora in possesso di un proprio codice anagrafico regionale devono richiederlo all'ufficio regionale a ciò preposto attraverso l'apposita procedura di auto inserimento presente al [seguente indirizzo: http://extranet.regione.piemonte.it/fpl/index.html](http://extranet.regione.piemonte.it/fpl/index.html)

Si specifica che i lavoratori autonomi titolari di partita Iva, non iscritti al Registro Imprese della CCAA, né ad Albo/Collegio/Ordine (destinatari di cui alla *lettera f. paragrafo 3.1. e 3.2* dell'Avviso per la costituzione del catalogo *differenti da quelli richiamati alle lettere d. ed e.*) per richiedere il codice anagrafico, sempre attraverso la sopraindicata procedura di auto inserimento, devono:

- selezionare SP (STUDIO PROFESSIONALE) e inserire la propria PARTITA IVA come richiesto
- sulla stampa della proposta anagrafica AGGIUNGERE il codice fiscale - SPECIFICARE l'attività svolta e DICHIARARE di non essere iscritto al Registro Imprese della Camera di Commercio, né ad ALBO/ORDINE/COLLEGIO
- produrre un pdf della domanda completa e inoltrarlo tramite e-mail all'ufficio preposto

Il funzionario regionale, in fase di registrazione della proposta, rilascerà il codice anagrafico la cui classificazione risulterà: Studio professionale con l'aggiunta della denominazione Lavoratore Autonomo.

1.C Destinatari/partecipanti – VOUCHER FORMATIVO AZIENDALE

Sono destinatari degli interventi di cui alla Misura 3.10IV.12.2.03 della Direttiva Formazione Continua dei lavoratori occupati – voucher formativi a catalogo 2019-21 e, in quanto tali, possono partecipare alle attività formative inserite nel Catalogo attraverso il voucher formativo aziendale le seguenti categorie di lavoratori occupati presso imprese (e datori di lavoro assimilati):

- a. lavoratori con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, anche a tempo parziale, in ambito privato;

Direzione Coesione Sociale	Settore Formazione Professionale
Avviso alle Imprese – Catalogo 2019/2021	Pagina 8 di 33

- b. lavoratori con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato o di collaborazione organizzata dal committente ai sensi dell'art. 2 del D.Lgs. n.81/2015 e s.m.i., nonché inseriti nelle altre tipologie contrattuali previste dalla vigente normativa in materia che configurino lo stato di lavoratore occupato, in ambito privato;
- c. lavoratori percettori di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro ai sensi del Dlgs 148/2015;
- d. titolari e coadiuvanti di microimpresa;
- e. professionisti iscritti ai relativi ordini/collegi;
- f. lavoratori autonomi titolari di partita IVA, differenti da quelli richiamati alle lettere d) ed e).

Le persone non rientranti nelle definizioni sopra riportate non possono essere assegnatari di voucher di formazione aziendale ai sensi del presente Avviso.

La partecipazione alle azioni di cui al presente Avviso, da parte di lavoratori assunti con contratto di apprendistato, integra, ma non sostituisce, l'intervento formativo obbligatorio previsto ai sensi dei rispettivi contratti.

I titolari di micro impresa ed i coadiuvanti delle stesse, le ditte individuali, i lavoratori autonomi titolari di partita IVA non iscritti al Registro delle Imprese ed i professionisti iscritti agli albi di norma, usufruiscono di voucher formativo aziendale di cui al presente Avviso; possono tuttavia usufruire del voucher formativo individuale esclusivamente per il rinforzo di competenze professionali non collegate - direttamente o indirettamente, con la propria attività professionale principale, con particolare riferimento a una prospettiva di riconversione professionale. Si precisa in proposito che tutte le competenze trasversali (es. competenze linguistiche, informatiche gestionali, relazionali) sono da considerarsi sempre come connesse con le attività degli operatori economici.

I destinatari devono possedere i requisiti dichiarati in domanda e richiesti dal presente Avviso per l'assegnazione del voucher alla data di acquisizione al protocollo della Regione Piemonte della domanda di assegnazione voucher (oltre che alla data della compilazione e invio del modulo di domanda).

Direzione Coesione Sociale	Settore Formazione Professionale
Avviso alle Imprese – Catalogo 2019/2021	Pagina 9 di 33

Alle attività formative a catalogo possono partecipare anche allievi che non hanno i requisiti per ottenere il voucher o per i quali l'impresa non ha interesse a richiederlo (allievi a pagamento, non destinatari di voucher), purché siano in possesso dei pre-requisiti didattici eventualmente previsti per la partecipazione al corso e venga pagato all'agenzia l'intero costo del corso indicato a catalogo.

Tali allievi frequentano il corso alle stesse condizioni e con le medesime regole degli allievi con il voucher e sono considerati a pieno titolo allievi del corso (devono quindi possedere i pre-requisiti didattici eventualmente previsti, sono inseriti sul registro del corso sia informatico che cartaceo....) e ottengono, se meritevoli, la certificazione prevista in esito al percorso).

1.D Esclusioni e limiti di partecipazione

Non sono ad alcun titolo inclusi tra i destinatari/partecipanti delle azioni di finanziamento e quindi non possono essere destinatari di voucher di cui al presente Avviso:

- i lavoratori della Pubblica Amministrazione;
- i soci non dipendenti, i consiglieri di società/enti;
- i soci non lavoratori (soci di capitale) di imprese, incluse le cooperative;
- le persone in mobilità.

I lavoratori degli enti di formazione professionale non possono partecipare alle attività formative a titolarità del proprio ente datore di lavoro.

1.E Applicazione delle norme comunitarie in materia di aiuti di stato

I **voucher di formazione aziendale** di cui alla misura **3.10iv.12.2.03** rientrano nel campo di applicazione del Reg. UE 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli artt. 107 e 108 del trattato. A tale proposito si precisa che i beneficiari degli aiuti di stato sono le imprese/soggetti assimilati.

I voucher di formazione aziendale non possono essere erogati a favore di imprese destinatarie di un ordine di recupero pendente per effetto di una precedente decisione della Commissione Europea che dichiara un aiuto illegale e incompatibile con il mercato interno (art. 1, comma 4, lett. a del Reg. UE 651/14), c.d. clausola Deggendorf.

Direzione Coesione Sociale	Settore Formazione Professionale
Avviso alle Imprese – Catalogo 2019/2021	Pagina 10 di 33

Inoltre, ai sensi dell'art. 1, comma 4, lett. b del Reg. UE 651/2014, i contributi consistenti nell'attribuzione di voucher di formazione aziendale di cui al presente Avviso – misura 3.10iv.12.2.03 – non possono essere concessi a favore di imprese in difficoltà, come definite dall'art. 2, punto 18 del citato Regolamento (**Allegato B** al presente Avviso)

In applicazione delle norme dell'Unione Europea per gli aiuti di stato, qualsiasi operatore privato che benefici di un'azione formativa rivolta ai propri addetti, indipendentemente dalla titolarità con la quale detta azione viene realizzata, è tenuto a garantire la compartecipazione alle relative spese, garantendo le quote di cofinanziamento previste dagli appositi Regolamenti.

In applicazione del Reg. UE 651/2014 relativamente agli aiuti per la formazione (art. 31), si fa riferimento alle seguenti intensità di cofinanziamento:

Voucher aziendali a catalogo - Quota minima di cofinanziamento privato	
	<i>Formazione</i>
Grandi imprese	50 %
Medie imprese	40 %
Piccole e micro imprese	30 %

Il valore totale massimo dei voucher complessivamente attribuibili a una singola impresa o soggetto assimilato per l'insieme delle azioni formative realizzabili a valere sulla Direttiva Formazione continua dei lavoratori occupati – voucher formativi a catalogo 2019-2021 deve essere inferiore a 200.000 euro.

1.F Registro Nazionale Aiuti di Stato

Le Amministrazioni che erogano contributi alla formazione sono tenute ad adottare una serie di dispositivi finalizzati a garantire la corretta applicazione delle norme dell'Unione in tema di aiuti di Stato. In questo contesto si inserisce il “**Registro Nazionale degli Aiuti di Stato - (RNA)**” istituito presso la Direzione Generale per gli Incentivi alle imprese del Ministero dello Sviluppo Economico (DGIAl), dalla Legge europea 2014 in vigore dal 18 agosto 2015, con lo scopo di verificare che le agevolazioni pubbliche siano concesse nel rispetto delle disposizioni previste dalla normativa comunitaria.

Direzione Coesione Sociale	Settore Formazione Professionale
Avviso alle Imprese – Catalogo 2019/2021	Pagina 11 di 33

Il Registro Nazionale degli Aiuti di Stato (RNA) prevede l'obbligo di registrazione e visura degli aiuti da parte delle Amministrazioni concedenti. Dall'entrata in funzione del RNA ciascun provvedimento che dispone la concessione di aiuti a favore di un'impresa/soggetto assimilato, per avere efficacia, dovrà riportare codici identificativi rilasciati dal Registro.

L'amministrazione dovrà pertanto effettuare i controlli previsti su ogni impresa (o soggetto assimilato) richiedente voucher, in ordine alla normativa sugli aiuti di stato, attraverso l'inserimento nel RNA delle informazioni relative all'aiuto richiesto, ai sensi dell'art. 52 della L. 234/2012 e mediante l'interrogazione del suddetto registro relativamente agli aiuti già concessi, con conseguente rilascio dei codici di aiuto (codice COR).

Fatte salve le maggiori sanzioni previste dalla normativa in caso di dichiarazioni mendaci, sono respinte le domande di voucher formativi aziendali a catalogo che, a seguito delle verifiche effettuate attraverso il RNA, risultino inammissibili al contributo.

2) CATALOGO DELL'OFFERTA FORMATIVA

Il Catalogo dell'offerta formativa è pubblicato online e consultabile sul sito istituzionale della Regione Piemonte all'indirizzo:

<https://www.regione.piemonte.it/web/temi/istruzione-formazione-lavoro/formazione-professionale/opportunita-formative/corsi-per-occupati-iniziativa-dellimpresa>

nonché sulla Banca Dati delle Opportunità della Formazione Professionale all'indirizzo:

<http://www.sistemapiemonte.it/cms/privati/formazione-professionale/servizi/612-banca-dati-opportunita>

Gli operatori titolari di corsi inseriti nel Catalogo hanno l'obbligo di presentare e far conoscere ai potenziali richiedenti il voucher e ai destinatari delle attività formative l'intero contenuto del medesimo e garantire, ove necessario, l'orientamento per la scelta del corso più idoneo per le finalità di aggiornamento formativo dell'utente.

Le scadenze riferite al Catalogo 2019-2021 sono le seguenti:

19/11/2021	Termine ultimo per la presentazione alla Regione Piemonte delle richieste voucher da parte dell'Agenzia Formativa
31/12/2021	Termine ultimo per l'attribuzione dei voucher da parte della Regione (salvo previo esaurimento delle risorse disponibili)
30/06/2022	Termine ultimo per la conclusione dei corsi

Direzione Coesione Sociale	Settore Formazione Professionale
Avviso alle Imprese – Catalogo 2019/2021	Pagina 12 di 33

3) RISORSE DISPONIBILI

3.A Risorse disponibili per ambiti territoriali

Sono disponibili per l'assegnazione di **Voucher formativi Aziendali** per la partecipazione ai corsi approvati sul Catalogo, risorse pubbliche per complessivi **€ 1.213.958,00=** derivanti dalla dotazione del POR FSE 2014-2020 a valere sulla misura 3.10IV.12.2.03.

Tali risorse sono ripartite tra i singoli ambiti territoriali (cd. aree territoriali) sulla base della percentuale di occupati sul totale regionale rilevata dall'O.R.M.L. e della percentuale di domanda ammissibile registrata a valere sul Catalogo dell'Offerta Formativa della Regione Piemonte periodo 2017-2018 approvato con DD n. 900 del 26/09/2017 e s.m.i.; sono suddivise come specificato nella tabella sottostante.

Avviso ai lavoratori occupati per l'assegnazione di voucher di partecipazione ai corsi inseriti nel Catalogo 2019-2021 Misura 3.10iv.12.2.03		
Ripartizione delle risorse per ambito territoriale ottimale		
Disponibilità Ambito 1 (Novarese-Vercellese-Biellese - Verbano-Cusio-Ossola)	Disponibilità Ambito 2 (Astigiano - Alessandrino)	Disponibilità Ambito 3 (Cuneese)
351.011,00	399.147,00	463.800,00

La Direzione regionale Coesione Sociale può ridefinire il suddetto riparto con proprio provvedimento, in relazione all'effettivo utilizzo di risorse per ciascun ambito territoriale ottimale ed alle previsioni di impiego degli importi residui.

La dotazione del presente Avviso potrà essere incrementata, con provvedimento della Direzione regionale Coesione Sociale, con eventuali risorse che si rendessero disponibili maturate sulla precedente Direttiva Formazione Continua Permanente periodo 2016-2018 di cui alla D.G.R. 26-3145 del 11/04/2016 e s.m.i..

3.B Riduzione di stanziamento

Qualora gli Organi dell'Unione Europea e nazionali, modifichino le condizioni di accesso ai finanziamenti o gli importi previsti, la Regione Piemonte, con provvedimento della Direzione Coesione Sociale potrà operare, anche in corso d'esercizio, le necessarie variazioni ai programmi approvati al fine di garantirne il buon fine nei limiti consentiti dalle effettive disponibilità.

Direzione Coesione Sociale	Settore Formazione Professionale
Avviso alle Imprese – Catalogo 2019/2021	Pagina 13 di 33

4) PRESENTAZIONE E VERIFICA DELLE RICHIESTE DI ASSEGNAZIONE VOUCHER

4.A Presentazione delle richieste da parte delle imprese/soggetti assimilati

I legali rappresentanti delle imprese/soggetti assimilati appartenenti alle categorie indicate al paragrafo 1.B, dopo aver individuato nel Catalogo 2019-2021 il corso di proprio interesse, per sé o per i propri addetti possono presentare domanda di attribuzione voucher solo attraverso l'apposita procedura informatica di gestione voucher, che è esclusivamente in uso all'Agenzia Formativa titolare del corso prescelto.

L'Agenzia formativa titolare richiama gli estremi identificativi dell'impresa/soggetto assimilato interessata attraverso il codice anagrafico regionale attribuito e deve inserire correttamente nella procedura informatica i dati relativi al datore di lavoro richiedente il voucher, i dati relativi al lavoratore e al corso/i (servizi a catalogo) ai quali il datore di lavoro intende iscrivere il lavoratore (o sé stesso in caso di titolari/coadiuvanti di microimpresa e liberi professionisti per la formazione collegata alle proprie competenze professionali). Tra i dati che devono essere riportati sulla richiesta di voucher, **si ricorda l'importanza di comunicare correttamente l'indirizzo di posta elettronica del richiedente il voucher e del destinatario del medesimo.**

Il modulo ufficiale di richiesta, generato dalla suddetta procedura informatica e che l'Agenzia Formativa deve indirizzare alla Regione Piemonte, può contenere le richieste di assegnazione di voucher per uno o più lavoratori della stessa impresa (o soggetto assimilato) per la partecipazione ad uno o più corsi della stessa Agenzia Formativa.

La domanda deve essere presentata in bollo del valore di € 16,00 (in vigore al momento della redazione del presente Avviso), ai sensi del D.P.R. n. 642 del 26/10/1972 e ss.mm.ii., deve essere compilata in ogni sua parte e firmata in originale dal legale rappresentante dell'impresa (o soggetto assimilato), deve essere accompagnata dalla fotocopia di un documento di identità in corso di validità del firmatario e di ciascuno dei lavoratori per i quali l'impresa/soggetto assimilato richiede il voucher (nel caso di documento scaduto farà fede la dichiarazione, scritta sulla fotocopia stessa, firmata dal titolare e datata, attestante che i dati riportati sul documento sono invariati). Al fine della verifica della correttezza dei dati imputati nel sistema, deve inoltre essere allegata copia del codice fiscale dei lavoratori per i quali l'impresa/soggetto assimilato richiede il voucher.

Direzione Coesione Sociale	Settore Formazione Professionale
Avviso alle Imprese – Catalogo 2019/2021	Pagina 14 di 33

Il legale rappresentante, per conto dell'impresa (o soggetto assimilato) è tenuto a verificare, prima della sottoscrizione, la correttezza di tutti i dati risultanti sulla richiesta (dati anagrafici dell'impresa, del destinatario, indirizzi e-mail, corsi individuali, ruolo aziendale, tipologia contrattuale e altre informazioni inerenti il rapporto di lavoro) in quanto **gli errori eventualmente rilevati** in fase di istruttoria da parte degli uffici regionali competenti, **non potranno essere modificati e sanati se non con la bocciatura della domanda e la presentazione di una nuova richiesta (con ulteriore addebito della marca da bollo).**

Qualora la partecipazione al corso selezionato richiede il superamento di prove e/o test di ingresso, l'Agenzia Formativa titolare dell'intervento formativo deve provvedere allo svolgimento delle stesse prima di procedere con la compilazione e la sottoscrizione da parte dell'impresa del modulo ufficiale per la richiesta di assegnazione voucher.

Alla domanda di richiesta voucher, l'impresa (o soggetto assimilato), deve obbligatoriamente allegare la dichiarazione che l'impresa non si trova in difficoltà, come definito dall'art. 2, punto 18 del Regolamento UE 651/14, secondo il format predisposto (**Allegato C** al presente Avviso).

Deve inoltre allegare la dichiarazione di essere o non essere destinataria di ingiunzione di recupero, prevista per l'accesso agli aiuti di stato ai sensi art. 1, comma 4, lett. a del Reg. UE 651/14 (cosiddetta clausola Deggendorf) secondo il format predisposto (**Allegato D** del presente Avviso).

Si precisa che la dichiarazione relativa alla **Clausola Deggendorf** deve, in ogni caso, pervenire, **a pena di inammissibilità della relativa domanda, entro la conclusione della fase istruttoria.**

I suddetti Allegati C) e D) devono essere redatti sui modelli facsimile predisposti dall'Amministrazione che sono altresì disponibili sul sito internet della Regione Piemonte ove è pubblicato il presente avviso.

La Regione Piemonte si riserva la possibilità di richiedere ulteriore documentazione necessaria ai fini dei controlli ex-ante , in itinere o ex-post.

Le richieste di assegnazione voucher delle imprese, caricate dall'Agenzia e trasmesse informaticamente attraverso la procedura FLAIDOM, devono essere inserite dalla stessa in un "plico" a cui verrà attribuito un unico numero di protocollo (che contiene domande riferite a **una o più edizioni complete** che saranno istruite contemporaneamente), creato utilizzando un'apposita funzione prevista dalla suddetta procedura di gestione della domanda voucher.

Direzione Coesione Sociale	Settore Formazione Professionale
Avviso alle Imprese – Catalogo 2019/2021	Pagina 15 di 33

L’Agenzia provvederà a trasmettere tempestivamente, e comunque **non oltre 30 giorni** dalla trasmissione informatica della richiesta (preliminare alla stampa definitiva del modulo), la documentazione cartacea agli uffici della Direzione regionale Coesione Sociale - Settore Formazione Professionale, nelle sedi decentrate competenti per ambiti territoriali di seguito riportate, dal lunedì al venerdì (dalle ore 10,00 alle ore 12,00):

Per i VOUCHER riferiti a corsi a Catalogo, la cui sede di riferimento dell’Agenzia Formativa è ubicata nel territorio dell’ **Ambito 1 : Novarese, Vercellese, Biellese e Verbano-Cusio-Ossola** :

- Sede di Novara: Piazzale Fortina n. 2 (secondo piano) - Novara
- Sede di Vercelli: Via Manzoni, 8 A – Vercelli
- Sede di Biella: Via Q. Sella 12 – Ingresso da Piazza Unità d’Italia – Biella
- Sede di Verbania: Via dell’Industria, 25 – Verbania

Per i VOUCHER riferiti a corsi a Catalogo, la cui sede di riferimento dell’Agenzia Formativa è ubicata nel territorio dell’**Ambito 3: Cuneese**

- Sede di Cuneo: Corso de Gasperi, 40 – Cuneo

Per i SOLI VOUCHER riferiti a corsi a Catalogo, la cui sede di riferimento dell’Agenzia Formativa è ubicata nel territorio dell’Ambito 2: Astigiano e Alessandrino:

- Le richieste voucher dovranno pervenire presso il Settore Formazione Professionale della Direzione Coesione Sociale - Via Magenta, 12 – Torino – 2° piano (segreteria di settore, ufficio protocollo, **salva diversa disposizione, che sarà oggetto di comunicazione sulla pagina della formazione professionale** relativa alla formazione continua del sito istituzionale della Regione Piemonte.

Il **termine ultimo** per la presentazione alla Regione Piemonte delle **richieste** di attribuzione voucher da parte delle Agenzie formative è il **19/11/2021**.

L’eventuale esaurimento delle risorse in data antecedente alla scadenza per la presentazione delle richieste sopra riportata, sarà pubblicizzato sulla pagina della formazione professionale dedicata alla formazione continua del sito istituzionale della Regione Piemonte.

Direzione Coesione Sociale	Settore Formazione Professionale
Avviso alle Imprese – Catalogo 2019/2021	Pagina 16 di 33

4.B Verifica delle richieste voucher dei partecipanti

L'assegnazione dei voucher formativi a catalogo avviene nel rispetto di quanto previsto dalla D.g.r. n. 15-1644 del 29/06/2015 avente ad oggetto "Le procedure e criteri di selezione delle operazioni" approvate dal Comitato di Sorveglianza del P.O.R. FSE 2014/2020, dagli indirizzi espressi dalla Direttiva Formazione Continua dei lavoratori occupati voucher formativi a catalogo periodo 2019-21 e dalle condizioni stabilite dall'Avviso regionale per la costituzione del Catalogo dell'offerta formativa 2019-2021, nonché dal presente Avviso.

L'assegnazione dei voucher formativi a catalogo è effettuata a cura del personale della Direzione regionale Coesione Sociale - Settore Formazione Professionale, previa verifica di ammissibilità, seguendo l'ordine di presentazione delle richieste di voucher da parte delle Agenzie formative e di acquisizione a protocollo e fino all'esaurimento delle risorse disponibili attribuite all'ambito territoriale in cui è ubicata la sede di riferimento del corso a catalogo.

Non è prevista alcuna valutazione di merito.

L'attribuzione dei voucher avviene in ogni caso **entro il 31/12/2021**. **L'eventuale esaurimento delle risorse antecedente alla predetta scadenza sarà pubblicizzato sulla pagina della formazione professionale dedicata alla formazione continua del sito istituzionale della Regione Piemonte.**

Non saranno considerate ammissibili e pertanto saranno respinte le richieste voucher:

- presentate dall'Agenzia alla Regione Piemonte oltre i termini fissati dal presente Avviso (19/11/2021);
- non sottoscritte dal legale rappresentante/procuratore speciale dell'impresa/soggetto assimilato o con la firma non autenticata secondo le forme di legge (prive o con copia del documento di identità non in corso di validità del firmatario o prive di altre autenticazioni);
- redatte su modulistica diversa dal modulo predisposto dalla Regione e generato dall'apposita procedura informatica;
- presentate da soggetti non appartenenti alle categorie indicate al paragrafo 1B;
- incomplete in quanto prive di dati essenziali per la verifica di ammissibilità o con dati tra loro incoerenti o errati tali da rendere impossibile la verifica;
- riferite a corsi non presenti nel vigente Catalogo della Regione Piemonte o a corsi sospesi dal medesimo Catalogo;

Direzione Coesione Sociale	Settore Formazione Professionale
Avviso alle Imprese – Catalogo 2019/2021	Pagina 17 di 33

- non corredate dalla dichiarazione prevista di impresa non in difficoltà ai sensi dell'art. 1, comma 4, lett. b del Reg. UE 651/2014 predisposta secondo l'Allegato C del presente Avviso;
- per le quali non sia pervenuta la dichiarazione Deggendorf predisposta secondo l'Allegato D del presente Avviso, entro la conclusione della fase istruttoria.

Si considerano inoltre inammissibili le richieste che riportino bianchettature, cancellazioni, sovrascritture o altre correzioni. Eventuali correzioni sono ammesse esclusivamente a condizione che siano espressamente sottoscritte dal firmatario e che mantengano visibile la parte corretta.

La Regione, verifica l'ammissibilità della richiesta e successivamente l'ammissibilità della/e richiesta/e riferita/e al/ai singolo/i voucher contenuto/i nella stessa.

Non saranno considerate ammissibili e pertanto saranno respinte le singole richieste di voucher:

- destinate a lavoratori che abbiano già usufruito di voucher per la quota massima di € 3.000,00 nel triennio a partire dall'anno solare 2017 (come previsto dal par. 1A del presente Avviso)
- inoltrate dalle imprese/soggetti assimilati alle quali siano stati attribuiti voucher per un importo superiore a 199.999,99 euro, come previsto dal par. 1E) del presente Avviso;
- riferite a corsi per i quali il richiedente non abbia titolo di presentazione;
- riferite a corsi per i quali il destinatario non sia in possesso dei requisiti specifici previsti per la partecipazione al corso (es. titolo di studio, superamento della prova di ingresso ove prevista) e/o non appartenga alle categorie indicate al paragrafo 1C);
- non corredate dalla documentazione (copia del documento di identità e del codice fiscale) riferita ai lavoratori per i quali l'impresa/soggetto assimilato richiede il voucher.
- incomplete, in quanto prive di dati essenziali per l'attribuzione del singolo voucher o con dati tra loro incoerenti o errati tali da rendere impossibile la verifica.

La Regione Piemonte può richiedere all'impresa e/o all'agenzia formativa oppure acquisire d'ufficio eventuale ulteriore documentazione utile ai fini della verifica della richiesta; **in tal caso la verifica è sospesa fino all'acquisizione di detta documentazione.**

L'esito della verifica è comunicato al dipendente che frequenterà il corso (tramite posta elettronica all'indirizzo indicato sulla singola richiesta voucher), nonché all'impresa o soggetto

Direzione Coesione Sociale	Settore Formazione Professionale
Avviso alle Imprese – Catalogo 2019/2021	Pagina 18 di 33

assimilato (tramite posta elettronica all'indirizzo indicato sulla richiesta di voucher presentata dall'impresa).

L'Agenzia Formativa titolare degli interventi verifica invece direttamente ed autonomamente sull'applicativo informatico di gestione, lo stato di avanzamento delle richieste di partecipazione ai propri corsi tramite voucher.

L'impresa (o soggetto assimilato) interessata, che abbia visto la propria richiesta respinta perchè inammissibile, può presentare una nuova domanda di assegnazione voucher per la partecipazione di un proprio addetto al medesimo corso di cui alla domanda precedentemente respinta. La nuova domanda sarà presa in esame seguendo l'ordine di presentazione da parte dell'Agenzia e di acquisizione a protocollo (non potrà vantare alcun diritto di precedenza) e, qualora ammissibile e fatto salvo l'eventuale sopravvenuto esaurimento delle risorse disponibili, si procederà all'assegnazione del voucher.

5) PARTECIPAZIONE AI CORSI

5.A Condizioni generali per la partecipazione ai corsi

L'impresa (o soggetto assimilato) è tenuta a produrre la documentazione attestante il possesso dei propri requisiti (nonché dei requisiti dei lavoratori) richiesti dal presente Avviso per l'assegnazione dei voucher, che l'Agenzia Formativa titolare dei corsi è tenuta a conservare e che sarà oggetto di controllo da parte degli uffici competenti.

Il legale rappresentante dell'impresa (o soggetto assimilato), per conto del destinatario del voucher di partecipazione, ha l'obbligo della compartecipazione alle spese e dovrà versare all'Agenzia Formativa la quota a proprio carico e/o l'eventuale eccedenza del limite dei 3.000 euro pro-capite per il triennio citato. **Il pagamento della quota di cofinanziamento dovrà essere effettuato, obbligatoriamente dopo l'assegnazione del voucher e prima dell'avvio del corso, esclusivamente mediante** bollettino postale, bonifico bancario, bancomat o carta di credito¹ utilizzando esclusivamente il conto intestato all'impresa, indicando gli estremi del codice del corso, dell'Agenzia Formativa e il nominativo dell'impresa e dell'allievo. **In caso di mancato pagamento**

¹ In caso di pagamento tramite bancomat o carta di credito dovrà essere allegata e conservata agli atti dell'agenzia formativa una ricevuta rilasciata dalla medesima che riporti la causale del pagamento, gli estremi del corso a cui il pagamento si riferisce, la denominazione dell'impresa e i nominativi dei relativi allievi, i riferimenti dell'operazione/ transazione avvenuta tramite pos e il timbro dell'Agenzia

Direzione Coesione Sociale	Settore Formazione Professionale
Avviso alle Imprese – Catalogo 2019/2021	Pagina 19 di 33

della quota di finanziamento privato a carico dell'impresa o di pagamento effettuato con modalità diverse da quelle sopraindicate, **l'iscrizione non sarà ritenuta valida, il voucher di partecipazione sarà revocato d'ufficio e la quota eventualmente pagata non sarà rimborsabile.**

In fase di rendiconto le ore eventualmente frequentate prima della regolarizzazione del pagamento non verranno conteggiate nel monte ore totale.

I soggetti definiti al Par. 1C come allievi a pagamento, non destinatari di voucher, possono partecipare a corsi approvati sul Catalogo dell'offerta formativa iscrivendosi direttamente presso l'agenzia formativa (in tal caso l'agenzia formativa li iscrive direttamente nell'edizione corsuale, indicandone i dati anagrafici, mediante l'apposito applicativo che gestisce le iscrizioni allievi e l'inizio corsi, richiamandoli attraverso il codice fiscale anzichè attraverso la funzione "voucher" dedicata ai destinatari dei voucher).

Si ricorda che tutte le edizioni corsuali hanno un numero massimo di allievi (compresi eventuali allievi a pagamento, non destinatari di voucher) che deve essere uguale a quello dichiarato nella proposta di inserimento a Catalogo, che, in tutti i casi, non è mai superiore a 16 e che **l'avvio delle singole edizioni corsuali deve avvenire entro 60 giorni dall'assegnazione dei voucher** di partecipazione compresi in quell'edizione. A maggior tutela dell'utenza, la Regione Piemonte monitora periodicamente che l'avvio delle attività avvenga entro il suddetto termine, riservandosi in caso contrario di assumere eventuali provvedimenti.

Non sono previsti crediti in ingresso che consentano una frequenza parziale del corso, nè sono giustificabili le assenze (nessuna assenza può quindi essere considerata come frequenza ai fini della certificazione e/o del rimborso del voucher).

I corsi non possono essere svolti nella sede di lavoro del destinatario e dovranno essere svolti unicamente nelle sedi indicate dall'Agenzia in Catalogo.

Non potranno essere autorizzate variazioni della sede di svolgimento, se non per i casi, adeguatamente documentati, di trasferimento o di sopravvenuta inagibilità/indisponibilità dei locali.

Nelle sedi di svolgimento del corso deve essere garantita la presenza di personale di riferimento dell'Agenzia Formativa e comunque assicurata la reperibilità del responsabile del corso.

Direzione Coesione Sociale	Settore Formazione Professionale
Avviso alle Imprese – Catalogo 2019/2021	Pagina 20 di 33

L’Agenzia deve garantire inoltre per ogni sede di svolgimento delle attività, comprese quelle occasionali, il rispetto di quanto previsto nel D.Lgs. n. 81/08 in merito alle disposizioni relative alla sicurezza sul lavoro.

Solo l’impresa che ritira l’allievo da un’edizione corsuale, rinunciando al voucher, può richiedere un nuovo voucher per il proprio addetto per fargli frequentare il medesimo corso o un corso avente la medesima denominazione; non è consentita, infatti, la possibilità di usufruire di più voucher per la partecipazione al medesimo corso e/o a corsi con lo stesso titolo, anche se realizzati in sedi diverse e/o da agenzie formative diverse, nonché se inseriti in Cataloghi diversi (relativi al periodo 2017-18 ma anche 2019-21) sia di Città metropolitana che di Regione Piemonte.

Le Agenzie devono adottare la modulistica componente la “Cartella del/lla partecipante” (CDP), approvata con DD n. 1472 del 17/10/2019 in cui sono contenuti i principali documenti necessari per formalizzare il rapporto con i destinatari della formazione.

La Cartella del/della partecipante contiene il modulo “Formazione Lavoratori Occupati Anagrafica” e il “Contratto tra l’ Operatore e il/la partecipante” .

I format sono reperibili sul sito della Regione Piemonte all’indirizzo sotto specificato:

<https://www.regione.piemonte.it/web/temi/fondi-progetti-europei/fondo-sociale-europeo-fse/modulistica-por-fse-cartella-partecipante>

Il contratto tra l’Operatore e il/la partecipante costituisce l’accordo tra il/la partecipante a un corso di formazione a catalogo e l’Agenzia formativa titolare dello stesso, mirato a definire i reciproci impegni dei soggetti coinvolti e a regolare il raggiungimento degli obiettivi previsti dal progetto. Esso comprende il Patto formativo, contenente obiettivi, contenuti e metodologie del percorso formativo e deve essere sottoscritto dal destinatario del voucher formativo (o dall’allievo non fruitore del voucher) e dall’Agenzia.

Per i partecipanti non fruitori di voucher la suddetta cartella comprende la “Domanda di iscrizione Corsi riconosciuti ex art. 14 L. R. 63/95 - Percorsi con costo a carico dei/delle partecipanti” e il “Contratto tra l’ Operatore e il/la partecipante”.

Il lavoratore destinatario del voucher è tenuto a frequentare regolarmente i corsi prescelti, nel rispetto delle regole comportamentali e di partecipazione che gli sono state comunicate all’atto di iscrizione con la sottoscrizione del Contratto/patto formativo; in caso di gravi inadempienze ed irregolarità da parte del lavoratore la Regione può revocargli il voucher di partecipazione richiesto

Direzione Coesione Sociale	Settore Formazione Professionale
Avviso alle Imprese – Catalogo 2019/2021	Pagina 21 di 33

dal proprio datore di lavoro, fino ad escludere il lavoratore dalla possibilità di ottenere voucher formativi per la partecipazione a qualunque corso approvato sul Catalogo di cui al presente Avviso. Le condizioni generali per la realizzazione degli interventi da parte delle Agenzie Formative sono in ogni caso descritte al Cap. 15 dell’Avviso regionale per la Costituzione del Catalogo dell’Offerta Formativa periodo 2019-21 approvato con D.D. n. 783 del 04/06/2019 attuativo delle misure 3.10IV.12.2.05 e 3.10IV.12.2.03 della Direttiva regionale relativa alla Formazione Continua dei lavoratori occupati - voucher formativi a catalogo 2019-21, di cui alla DGR n. 15-8879 del 06/05/2019 disponibili sul sito internet della Regione Piemonte all’indirizzo:

<https://www.regione.piemonte.it/web/temi/istruzione-formazione-lavoro/formazione-professionale/opportunita-formative/corsi-per-occupati-iniziativa-dellimpresa>

Tutte le edizioni dei corsi approvati sul Catalogo **devono concludersi** entro e non oltre il **30/06/2022**.

5.B – Attestazione degli esiti delle attività formative

A conclusione dell’attività formativa l’Agenzia rilascia a ciascun partecipante che abbia frequentato almeno i 2/3 dell’edizione del corso (o eventuali maggiori frazioni previste da specifiche normative) e superato la verifica finale (allievo meritevole), la certificazione prevista dal corso a catalogo, secondo le disposizioni vigenti.

6) TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

L’Amministrazione garantisce il trattamento dei dati personali in conformità alle norme e disposizioni di cui al “Regolamento UE 2016/679” (di seguito “RGPD” o “GDPR”), alla normativa nazionale vigente (D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e s.m.i., così come novellato dal D. Lgs.10 agosto 2018 n. 101 e disposizioni dell’Autorità garante per la protezione dei dati personali) e alle disposizioni regionali in materia (D.G.R. n. 1-6847 del 18 maggio 2018; D.G.R. n. 1-7574 del 28 settembre 2018; D.D.R. n. 219 dell’8 marzo 2019 e s.mi.).

Il trattamento dei dati personali forniti dai Soggetti che presentino richiesta di assegnazione voucher in risposta al presente Avviso pubblico sarà effettuato esclusivamente per finalità relative all’istruttoria, nonché per tutti gli adempimenti previsti nei procedimenti amministrativi di cui al presente Avviso.

Direzione Coesione Sociale	Settore Formazione Professionale
Avviso alle Imprese – Catalogo 2019/2021	Pagina 22 di 33

Ai sensi degli artt.13 e 14 del RGDP, si allega al presente Avviso l’informativa sul trattamento dei dati personali (Allegato E del presente Avviso) rivolta ai seguenti soggetti:

- i legali rappresentanti/amministratori dei Soggetti che presentano domanda in risposta al presente Avviso;
- dipendenti delle imprese/soggetti assimilati che sono interessati alla formazione oggetto del voucher di cui al presente Avviso. Il legale rappresentante del soggetto che presenti richiesta di assegnazione voucher è tenuto a diffondere i contenuti della suddetta informativa a tutti i dipendenti coinvolti nella formazione, in quanto interessati dal trattamento.

6.A Titolari autonomi del trattamento

Si ricorda che, nel rispetto della normativa vigente, le imprese/soggetti assimilati richiedenti, in quanto titolari del trattamento ai sensi dell’art.4, par.7 del Reg. (UE) 2016/679 (RGPD), sono tenute a fornire agli interessati (destinatari degli interventi oggetto del presente Avviso pubblico) le informazioni relative agli eventuali destinatari/categorie di destinatari dei dati personali (art.13, par.1, lett. e) e pertanto a esplicitare che i suddetti dati verranno comunicati alla Regione Piemonte, Direzione Coesione sociale.

7) TERMINE DI CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO

In analogia ai termini di conclusione del procedimento previsti per l’Avviso alle Imprese per la richiesta di assegnazione dei voucher - periodo 2017/18, l’assegnazione di ciascun voucher o la comunicazione motivata di inammissibilità della richiesta avviene entro 60 giorni dalla data di ricevimento della domanda di richiesta di voucher da parte della Regione Piemonte. Tale termine viene sospeso nei casi in cui siano necessari, ai fini della verifica, specifici approfondimenti, in particolare con l’acquisizione di documentazione integrativa.

8) RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Responsabile del procedimento di assegnazione voucher di cui al presente Avviso è il Dirigente del Settore Formazione Professionale della Direzione regionale Coesione Sociale.

Eventuali richieste di informazioni possono essere indirizzate al Settore Formazione Professionale della Regione alla seguente casella di posta elettronica: formazionecontinua@regione.piemonte.it.

Direzione Coesione Sociale	Settore Formazione Professionale
Avviso alle Imprese – Catalogo 2019/2021	Pagina 23 di 33

9) RIFERIMENTI NORMATIVI E AMMINISTRATIVI

Il presente Avviso fa riferimento alle normative e alle disposizioni attuative già citate nella Direttiva relativa alla formazione continua dei lavoratori occupati - voucher formativi a catalogo - periodo 2019 – 2021, approvata con D.G.R. n. 15 – 8879 del 06/05/2019 e nell’Avviso regionale per la Costituzione del Catalogo dell’offerta formativa – periodo 2019-2021 approvato con D.D. n. 783 del 04/06/2019, che qui si intendono come interamente richiamati.

Direzione Coesione Sociale	Settore Formazione Professionale
Avviso alle Imprese – Catalogo 2019/2021	Pagina 24 di 33

ALLEGATO “A”

CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DELLE DIMENSIONI AZIENDALI

(Allegato I al Reg. UE n. 651 del 17/06/2014 e s.m.i.)

Definizione di PMI

Articolo 1

Impresa

Si considera impresa qualsiasi entità che eserciti un'attività economica, indipendentemente dalla sua forma giuridica. In particolare sono considerate tali le entità che esercitano un'attività artigianale o altre attività a titolo individuale o familiare, le società di persone o le associazioni che esercitano regolarmente un'attività economica.

Articolo 2

Effettivi e soglie finanziarie che definiscono le categorie di imprese

1. La categoria delle microimprese, delle piccole imprese e delle medie imprese (PMI) è costituita da imprese che occupano meno di 250 persone, il cui fatturato annuo non supera i 50 milioni di EUR e/o il cui totale di bilancio annuo non supera i 43 milioni di EUR.

2. All'interno della categoria delle PMI, si definisce piccola impresa un'impresa che occupa meno di 50 persone e che realizza un fatturato annuo e/o un totale di bilancio annuo non superiori a 10 milioni di EUR.

3. All'interno della categoria delle PMI, si definisce microimpresa un'impresa che occupa meno di 10 persone e che realizza un fatturato annuo e/o un totale di bilancio annuo non superiori a 2 milioni di EUR.

Articolo 3

Tipi di imprese considerati ai fini del calcolo degli effettivi e degli importi finanziari

1. Si definisce «impresa autonoma» qualsiasi impresa non classificata come impresa associata ai sensi del paragrafo 2 oppure come impresa collegata ai sensi del paragrafo 3.

2. Si definiscono «imprese associate» tutte le imprese non classificate come imprese collegate ai sensi del paragrafo 3 e tra le quali esiste la relazione seguente: un'impresa (impresa a monte) detiene, da sola o insieme a una o più imprese collegate ai sensi del paragrafo 3, almeno il 25% del capitale o dei diritti di voto di un'altra impresa (impresa a valle).

Un'impresa può tuttavia essere definita autonoma, dunque priva di imprese associate, anche se viene raggiunta o superata la soglia del 25% dalle categorie di investitori elencate qui di seguito, a condizione che tali investitori non siano individualmente o congiuntamente collegati ai sensi del paragrafo 3 con l'impresa in questione:

a) società pubbliche di partecipazione, società di capitale di rischio, persone fisiche o gruppi di persone fisiche esercitanti regolare attività di investimento in capitali di rischio che investono fondi propri in imprese non quotate («*business angels*»), a condizione che il totale investito dai suddetti «*business angels*» in una stessa impresa non superi 1 250 000 EUR;

b) università o centri di ricerca senza scopo di lucro;

c) investitori istituzionali, compresi i fondi di sviluppo regionale;

d) autorità locali autonome aventi un bilancio annuale inferiore a 10 milioni di EUR e meno di 5 000 abitanti.

3. Si definiscono «imprese collegate» le imprese fra le quali esiste una delle relazioni seguenti:

- un'impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un'altra impresa;

- un'impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un'altra impresa;

- un'impresa ha il diritto di esercitare un'influenza dominante su un'altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest'ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest'ultima;

Direzione Coesione Sociale	Settore Formazione Professionale
Avviso alle Imprese – Catalogo 2019/2021	Pagina 25 di 33

- un'impresa azionista o socia di un'altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell'altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest'ultima.

Sussiste una presunzione *juris tantum* che non vi sia influenza dominante qualora gli investitori di cui al paragrafo 2, secondo comma, non intervengano direttamente o indirettamente nella gestione dell'impresa in questione, fermi restando i diritti che essi detengono in quanto azionisti.

Le imprese fra le quali intercorre una delle relazioni di cui al primo comma per il tramite di una o più imprese, o degli investitori di cui al paragrafo 2, sono anch'esse considerate come imprese collegate.

Le imprese fra le quali intercorre una delle suddette relazioni per il tramite di una persona fisica o di un gruppo di persone fisiche che agiscono di concerto sono anch'esse considerate imprese collegate, a patto che esercitino le loro attività o una parte delle loro attività sullo stesso mercato rilevante o su mercati contigui.

Si considera «mercato contiguo» il mercato di un prodotto o servizio situato direttamente a monte o a valle del mercato rilevante.

4. Salvo nei casi contemplati al paragrafo 2, secondo comma, un'impresa non può essere considerata una PMI se almeno il 25% del suo capitale o dei suoi diritti di voto è controllato direttamente o indirettamente da uno o più enti pubblici, a titolo individuale o congiuntamente.

5. Le imprese possono dichiarare il loro status di impresa autonoma, associata o collegata, nonché i dati relativi alle soglie di cui all'articolo 2. Tale dichiarazione può essere resa anche se la dispersione del capitale non permette l'individuazione esatta dei suoi detentori, dato che l'impresa può dichiarare in buona fede di supporre legittimamente di non essere detenuta al 25% o oltre da una o più imprese collegate fra loro. La dichiarazione non pregiudica i controlli o le verifiche previsti dalle normative nazionali o dell'Unione.

Articolo 4

Dati utilizzati per il calcolo degli effettivi e degli importi finanziari e periodi di riferimento

I dati impiegati per calcolare gli effettivi e gli importi finanziari sono quelli riguardanti l'ultimo esercizio contabile chiuso e calcolati su base annua. Tali dati sono presi in considerazione a partire dalla data di chiusura dei conti. L'importo del fatturato è calcolato al netto dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) e di altre imposte indirette.

Se, alla data di chiusura dei conti, un'impresa constata di aver superato su base annua le soglie degli effettivi o le soglie finanziarie di cui all'articolo 2, o di essere scesa al di sotto di tali soglie, essa perde o acquisisce la qualifica di media, piccola o microimpresa solo se questo scostamento avviene per due esercizi consecutivi.

Se si tratta di un'impresa di nuova costituzione i cui conti non sono ancora chiusi, i dati in questione sono oggetto di una stima in buona fede ad esercizio in corso.

Articolo 5

Effettivi

Gli effettivi corrispondono al numero di unità lavorative/anno (ULA), ovvero al numero di persone che, durante tutto l'esercizio in questione, hanno lavorato nell'impresa o per conto di essa a tempo pieno. Il lavoro dei dipendenti che non hanno lavorato durante tutto l'esercizio oppure che hanno lavorato a tempo parziale, a prescindere dalla durata, o come lavoratori stagionali, è contabilizzato in frazioni di ULA. Gli effettivi sono composti:

- dai dipendenti dell'impresa;
- dalle persone che lavorano per l'impresa, ne sono dipendenti e, per la legislazione nazionale, sono considerati come gli altri dipendenti dell'impresa;
- dai proprietari gestori;
- dai soci che svolgono un'attività regolare nell'impresa e beneficiano di vantaggi finanziari da essa forniti.

Direzione Coesione Sociale	Settore Formazione Professionale
Avviso alle Imprese – Catalogo 2019/2021	Pagina 26 di 33

Gli apprendisti con contratto di apprendistato o gli studenti con contratto di formazione non sono contabilizzati come facenti parte degli effettivi. La durata dei congedi di maternità o dei congedi parentali non è contabilizzata.

Articolo 6

Determinazione dei dati dell'impresa

1. Per le imprese autonome, i dati, compresi quelli relativi al numero degli effettivi, vengono determinati esclusivamente in base ai conti dell'impresa stessa.

2. Per le imprese associate o collegate, i dati, compresi quelli relativi al calcolo degli effettivi, sono determinati sulla base dei conti e di altri dati dell'impresa oppure, se disponibili, sulla base dei conti consolidati dell'impresa o di conti consolidati in cui l'impresa è ripresa tramite consolidamento.

Ai dati di cui al primo comma si aggregano i dati delle eventuali imprese associate dell'impresa in questione, situate immediatamente a monte o a valle di quest'ultima. L'aggregazione è effettuata in proporzione alla percentuale di partecipazione al capitale o alla partecipazione di diritti di voto detenuti (la più elevata fra le due). Per le partecipazioni incrociate si applica la percentuale più elevata.

Ai dati di cui al primo e al secondo comma si aggiunge il 100% dei dati relativi alle eventuali imprese direttamente o indirettamente collegate all'impresa in questione che non siano già stati ripresi nei conti tramite il consolidamento.

3. Ai fini dell'applicazione del paragrafo 2, i dati delle imprese associate dell'impresa in questione risultano dai loro conti e da altri dati, consolidati se disponibili in tale forma. Ad essi, vengono aggregati, in modo proporzionale, i dati delle eventuali imprese associate di tali imprese collegate situate immediatamente a monte o a valle di queste ultime, se non sono già stati ripresi nei conti consolidati in proporzione almeno equivalente alla percentuale definita al paragrafo 2, secondo comma.

4. Se dai conti consolidati non risultano dati relativi agli effettivi di una determinata impresa, il calcolo di tali dati si effettua aggregando in modo proporzionale i dati relativi alle imprese cui essa è associata e aggiungendo quelli relativi alle imprese con le quali essa è collegata.

Direzione Coesione Sociale	Settore Formazione Professionale
Avviso alle Imprese – Catalogo 2019/2021	Pagina 27 di 33

ALLEGATO “B”

DEFINIZIONE DI IMPRESA IN DIFFICOLTA’

dall’art. 2, punto 18 del Reg. UE 651/2014

Si definisce “impresa in difficoltà” un’impresa che soddisfa almeno una delle seguenti circostanze:

- a) nel caso di società a responsabilità limitata (diverse dalle PMI costitutesi da meno di tre anni o, ai fini dell’ammissibilità a beneficiare di aiuti al finanziamento del rischio, dalle PMI nei sette anni dalla prima vendita commerciale ammissibili a beneficiare di investimenti per il finanziamento del rischio a seguito della *due diligence* da parte dell’intermediario finanziario selezionato), qualora abbia perso più della metà del capitale sociale sottoscritto a causa di perdite cumulate. Ciò si verifica quando la deduzione delle perdite cumulate dalle riserve (e da tutte le altre voci generalmente considerate come parte dei fondi propri della società) dà luogo a un importo cumulativo negativo superiore alla metà del capitale sociale sottoscritto. Ai fini della presente disposizione, per «società a responsabilità limitata» si intendono in particolare le tipologie di imprese di cui all’allegato I della direttiva 2013/34/UE (1) e, se del caso, il «capitale sociale» comprende eventuali premi di emissione;
- b) nel caso di società in cui almeno alcuni soci abbiano la responsabilità illimitata per i debiti della società (diverse dalle PMI costitutesi da meno di tre anni o, ai fini dell’ammissibilità a beneficiare di aiuti al finanziamento del rischio, dalle PMI nei sette anni dalla prima vendita commerciale ammissibili a beneficiare di investimenti per il finanziamento del rischio a seguito della *due diligence* da parte dell’intermediario finanziario selezionato), qualora abbia perso più della metà dei fondi propri, quali indicati nei conti della società, a causa di perdite cumulate. Ai fini della presente disposizione, per «società in cui almeno alcuni soci abbiano la responsabilità illimitata per i debiti della società» si intendono in particolare le tipologie di imprese di cui all’allegato II della direttiva 2013/34/UE;
- c) qualora l’impresa sia oggetto di procedura concorsuale per insolvenza o soddisfi le condizioni previste dal diritto nazionale per l’apertura nei suoi confronti di una tale procedura su richiesta dei suoi creditori;
- d) qualora l’impresa abbia ricevuto un aiuto per il salvataggio e non abbia ancora rimborsato il prestito o revocato la garanzia, o abbia ricevuto un aiuto per la ristrutturazione e sia ancora soggetta a un piano di ristrutturazione;
- e) nel caso di un’impresa diversa da una PMI, qualora, negli ultimi due anni:
- 1) il rapporto debito/patrimonio netto contabile dell’impresa sia stato superiore a 7,5; e
 - 2) il quoziente di copertura degli interessi dell’impresa (EBITDA/interessi) sia stato inferiore a 1,0.

Direzione Coesione Sociale	Settore Formazione Professionale
Avviso alle Imprese – Catalogo 2019/2021	Pagina 28 di 33

ALLEGATO “C”

Dichiarazione di impresa non in difficoltà

Dichiarazione sostitutiva ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445

Il/la sottoscritto/a _____ nato a _____ (prov. _____)
 il _____, Codice Fiscale _____ residente a _____
 in via/piazza _____ n. _____ (cap _____)
 in qualità di *(barrare la casella che interessa)*:

titolare dell’impresa individuale/studio professionale

denominazione _____
 con sede a _____ (prov. _____)
 in via/piazza _____ n. _____ (cap _____)
 partita IVA/codice fiscale _____
 telefono _____ e-mail _____ PEC _____
(oppure)

rappresentante legale della Società/Ente

denominazione _____
 con sede a _____ (prov. _____)
 in via/piazza _____ n. _____ (cap _____)
 partita IVA/codice fiscale _____
 telefono _____ e-mail _____ PEC _____
(oppure)

lavoratore autonomo titolare di P.IVA (non iscritto a ordini/collegi e non titolare di ditta)

che esercita la propria attività a _____ (prov. _____)
 in via/piazza _____ n. _____ (cap _____)
 partita IVA _____
 telefono _____ email _____ PEC _____

al fine di usufruire dell’agevolazione, qualificabile come aiuto di Stato ai sensi dell’art. 107 del Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea, prevista alla Direttiva relativa alla Formazione Continua dei lavoratori occupati voucher formativi a catalogo periodo 2019_2021, di cui alla D.G.R. n. 15-8879 del 06/05/2019 – Avviso pubblico attuativo della Misura 3.10.iv.12.02.03 del POR FSE 2014-2020 relativo alla presentazione delle domande da parte delle imprese per l’assegnazione di voucher di partecipazioni ai corsi inseriti nel Catalogo dell’Offerta formativa 2019-2021 della Regione Piemonte approvato dalla Regione Piemonte con D.D. n. 1526 del 12/11/2019

PRESA VISIONE della definizione di cui all’art. 2 del Reg. (UE) n. 651 del 17/06/2014

DICHIARA

che l’impresa/soggetto assimilato non è in difficoltà

SI IMPEGNA

a comunicare tempestivamente all’Amministrazione eventuali successive variazioni rispetto a quanto dichiarato con la presente

e allega

1) fotocopia del documento di identità (tipo) _____ n. _____
 rilasciato da _____ il _____

Direzione Coesione Sociale	Settore Formazione Professionale
Avviso alle Imprese – Catalogo 2019/2021	Pagina 29 di 33

Il/la sottoscritto/a dichiara di essere consapevole delle sanzioni penali derivanti dal rilascio di dichiarazioni mendaci e della conseguente decadenza dai benefici concessi sulla base di una dichiarazione non veritiera, ai sensi degli articoli 75 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

Luogo e data

Firma

N.B. Si ricorda che i dati sono trattati esclusivamente per le finalità di adempimento a quanto previsto nei procedimenti amministrativi di cui all'Avviso alle imprese/soggetti assimilati e che l'informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi degli artt. 31-14 del Reg. UE 679/2016 è allegata all'Avviso citato (allegato E)

Direzione Coesione Sociale	Settore Formazione Professionale
Avviso alle Imprese – Catalogo 2019/2021	Pagina 30 di 33

ALLEGATO “D”

**Clausola Deggendorf
Dichiarazione sostitutiva ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445**

Il/la sottoscritto/a _____ nato a _____ (prov. _____)
 il _____, Codice Fiscale _____ residente a _____
 in via/piazza _____ n. _____ (cap _____)
 in qualità di (barrare la casella che interessa):

titolare dell’impresa individuale//studio professionale

denominazione _____
 con sede a _____ (prov. _____)
 in via/piazza _____ n. _____ (cap _____)
 partita IVA/codice fiscale _____
 telefono _____ e-mail _____ PEC _____
 (oppure)

rappresentante legale della Società/Ente

denominazione _____
 con sede a _____ (prov. _____)
 in via/piazza _____ n. _____ (cap _____)
 partita IVA/codice fiscale _____
 telefono _____ e-mail _____ PEC _____
 telefono _____ e-mail _____ PEC _____
 (oppure)

lavoratore autonomo titolare di P.IVA (non iscritto a ordini/collegi e non titolare di ditta)

che esercita la propria attività a _____ (prov. _____)
 in via/piazza _____ n. _____ (cap _____)
 partita IVA _____
 telefono _____ email _____ PEC _____

al fine di usufruire dell’agevolazione, qualificabile come aiuto di Stato ai sensi dell’art. 107 del Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea, prevista alla Direttiva relativa alla Formazione Continua dei lavoratori occupati voucher formativi a catalogo periodo 2019_2021, di cui alla D.G.R. n. 15 - 8879 del 06/05/2019 – Avviso pubblico attuativo della Misura 3.10.iv.12.2.03 del POR FSE 2014-2020 relativo alla presentazione delle domande da parte delle imprese per l’assegnazione di voucher di partecipazioni ai corsi inseriti nel Catalogo dell’Offerta formativa 2019-2021 della Regione Piemonte, approvato dalla Regione Piemonte con D.D. n. 1526 del 12/11/2019

DICHIARA

(barrare la casella che interessa)

- che l’impresa/soggetto assimilato di cui è titolare/che rappresenta non è destinataria di un ordine di recupero pendente per effetto di una decisione della Commissione Europea che abbia dichiarato determinati aiuti illegali e incompatibili con il mercato comune
oppure
- che l’impresa/soggetto assimilato di cui è titolare/che rappresenta, pur essendo destinataria di un’ingiunzione di recupero,
 - ha rimborsato l’intero importo oggetto dell’ingiunzione di recupero
 - oppure*
 - ha depositato il medesimo importo in un conto corrente bloccato.

Direzione Coesione Sociale	Settore Formazione Professionale
Avviso alle Imprese – Catalogo 2019/2021	Pagina 31 di 33

SI IMPEGNA

a ripresentare la presente dichiarazione qualora intervengano variazioni rispetto a quanto dichiarato con la presente e allega:

- 1) fotocopia del documento di identità (tipo) _____ n. _____
rilasciato da _____ il _____
- 2) copia del modello F24 o del deposito presso la banca (ove necessario)

Il/la sottoscritto/a dichiara di essere consapevole delle sanzioni penali derivanti dal rilascio di dichiarazioni mendaci e della conseguente decadenza dai benefici concessi sulla base di una dichiarazione non veritiera, ai sensi degli articoli [75](#) e [76](#) del [decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445](#).

Luogo e data _____

Firma _____

N.B. Si ricorda che i dati sono trattati esclusivamente per le finalità di adempimento a quanto previsto nei procedimenti amministrativi di cui all'Avviso alle imprese/soggetti assimilati e che l'informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi degli artt. 31-14 del Reg. UE 679/2016 è allegata all'Avviso citato (allegato E)

Direzione Coesione Sociale	Settore Formazione Professionale
Avviso alle Imprese – Catalogo 2019/2021	Pagina 32 di 33

ALLEGATO “E”

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI ai sensi degli artt. 13 e 14 Reg (UE) 2016/679

La informiamo che i dati personali acquisiti dalla Direzione Coesione sociale della Regione Piemonte, direttamente o tramite il Datore di Lavoro, saranno trattati secondo quanto previsto dal “Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati, di seguito GDPR)”.

La informiamo, inoltre, che:

- I dati personali a Lei riferiti verranno raccolti e trattati nel rispetto dei principi di correttezza, liceità e tutela della riservatezza, con modalità informatiche ed esclusivamente per finalità di trattamento dei dati personali dichiarati nella domanda e comunicati alla Direzione Coesione sociale. Il trattamento è finalizzato all’espletamento delle funzioni istituzionali definite nei Regolamenti UE n. 1303/2013 e n. 1304/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 e s.m.i;
- I dati acquisiti a seguito della presente informativa saranno utilizzati esclusivamente per le finalità relative all’avviso pubblico per il quale vengono comunicati;
- L’acquisizione dei Suoi dati ed il relativo trattamento sono obbligatori in relazione alle finalità sopradescritte; ne consegue che l’eventuale rifiuto a fornirli potrà determinare l’impossibilità del Titolare del trattamento di erogare il servizio richiesto;
- I dati di contatto del Responsabile della protezione dati (DPO) sono: dpo@regione.piemonte.it;
- Il Titolare del trattamento dei dati personali è la Giunta regionale, il Delegato al trattamento dei dati è il Direttore “pro tempore” della Direzione Coesione Sociale della Regione Piemonte.
- Il Responsabile (esterno) del trattamento è:
 - il Consorzio per il Sistema Informativo Piemonte (CSI), ente strumentale della Regione Piemonte, pec: protocollo@cert.csi.it;
- I suoi dati personali saranno trattati esclusivamente da soggetti incaricati e Responsabili (esterni) individuati dal Titolare o da soggetti incaricati individuati dal Responsabile (esterno), autorizzati ed istruiti in tal senso, adottando tutte quelle misure tecniche ed organizzative adeguate per tutelare i diritti, le libertà e i legittimi interessi che Le sono riconosciuti per legge in qualità di Interessato;
- I Suoi dati, resi anonimi, potranno essere utilizzati anche per finalità statistiche (D.Lgs. 281/1999 e s.m.i.);

Direzione Coesione Sociale	Settore Formazione Professionale
Avviso alle Imprese – Catalogo 2019/2021	Pagina 33 di 33

- i Suoi dati personali sono conservati per il periodo di 10 anni a partire dalla chiusura delle attività connesse con l'Avviso pubblico.
- i Suoi dati personali non saranno in alcun modo oggetto di trasferimento in un Paese terzo extraeuropeo, né di comunicazione a terzi fuori dai casi previsti dalla normativa in vigore, né di processi decisionali automatizzati compresa la profilazione;
- I Suoi dati personali potranno essere comunicati ai seguenti soggetti:
 - Autorità di Audit e di Certificazione del POR FSE 2014-2020 della Regione Piemonte
 - Autorità con finalità ispettive o di vigilanza o Autorità giudiziaria nei casi previsti dalla legge;
 - Soggetti pubblici, in attuazione delle proprie funzioni previste per legge (ad es. in adempimento degli obblighi di certificazione o in attuazione del principio di leale cooperazione istituzionale, ai sensi dell'art. 22, c. 5 della L. 241/1990);
 - Altre Direzioni/Settori della Regione Piemonte per gli adempimenti di legge o per lo svolgimento delle attività istituzionali di competenza.
- ai sensi dell'art. 125, paragrafo 4, lettera c) del Regolamento (UE) n. 1303/2013 i dati contenuti nelle banche dati a disposizione della Commissione Europea saranno utilizzati attraverso l'applicativo informatico ARACHNE, fornito all'Autorità di Gestione dalla Commissione Europea, per l'individuazione degli indicatori di rischio di frode.

Ogni Interessato potrà esercitare i diritti previsti dagli artt. da 15 a 22 del Regolamento (UE) 2016/679, quali: la conferma dell'esistenza o meno dei suoi dati personali e la loro messa a disposizione in forma intellegibile; avere la conoscenza delle finalità su cui si basa il trattamento; ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima, la limitazione o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché l'aggiornamento, la rettifica o, se vi è interesse, l'integrazione dei dati; opporsi, per motivi legittimi, al trattamento stesso, rivolgendosi al Titolare, al Responsabile della protezione dati (DPO) o al Responsabile del trattamento, tramite i contatti di cui sopra o il diritto di proporre reclamo all'Autorità di controllo competente.